

Diritto e politica dei trasporti

Rivista semestrale *open access* di dottrina, giurisprudenza e documentazione

Fascicolo 1/2025

Con i contributi di
**Fernando Elorza Guerrero, Manuel Guillermo Sarmiento García,
Emilio Romualdi, Christina Zournatzi, Lucrezia Magli,
Nicola Pierpaolo Barbuzzi, Gino Fontana, Martina Baltuzzi,
Vincenzo Palo, Paolo Felix Iurich, Marco Di Giugno,
Paolo Sabra Piazza, Francesca Di Monaco, Emma Maresca**

ISSN 2612-5056

LUISS



La Rivista è promossa dall'Osservatorio sul Trasporto Aereo "Antonio Catricalà" Luiss G. Carli, anno 8, n. 14 (I-2025), ed è registrata presso il Tribunale di Roma al n. 150/2018 del 19 settembre 2018.

The Journal is published by the Air Transport Observatory "Antonio Catricalà" at Luiss G. Carli, and it is registered at the Court of Rome under No. 150/2018 on 19 September 2018.

Direttore responsabile/Editor-in-Chief: Prof. Francesco Gaspari, Università degli Studi "G. Marconi" di Roma e Osservatorio sul Trasporto Aereo "Antonio Catricalà" Luiss G. Carli

<http://www.dirittoepoliticadeitrasporti.it/>

La rivista è promossa dall'Osservatorio sul Trasporto Aereo "Antonio Catricalà" Luiss G. Carli, anno 7, n. 12 (I-2024)

ISSN 2612-5056

Luiss University Press

Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 IT) Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Diritto e politica dei trasporti è una Rivista online e open-access, classificata dall'Anvur tra le riviste di classe A nell'area disciplinare 12 (Scienze giuridiche), indicizzata da DOAJ – Directory of Open Access Journals (<https://doaj.org/>) e da ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (<https://kanalregister.hkdir.no>).

Diritto e politica dei trasporti is an online, open-access, Anvur class A Journal, subject area 12 (Law). It is indexed in DOAJ – Directory of Open Access Journals (<https://doaj.org/>) and in ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (<https://kanalregister.hkdir.no>).

Grafica e impaginazione: Ente Nazionale Aviazione Civile e Luiss University Press

Pubblicato nel mese di ottobre 2025

Modalità di invio dei contributi

Chiunque può inviare il suo scritto in file ".doc" alla direzione della Rivista (direzione@dirittoepoliticadeitrasporti.it) o alla Segreteria editoriale (redazione@dirittoepoliticadeitrasporti.it) unitamente alle seguenti informazioni:

- 1) i dati personali dell'Autore, la qualifica accademica e/o professionale, nonché i recapiti;
- 2) un abstract in lingua inglese e uno in lingua italiana, che non deve superare le 1.000 battute ciascuno (spazi inclusi), 5 parole chiave;
- 3) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti dall'Autore alla Rivista, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- 4) una formale richiesta di pubblicazione, che si intende implicitamente inclusiva delle seguenti dichiarazioni da parte dell'Autore:

- a) che il lavoro sia esclusivo frutto dell'Autore e sia stato redatto nel rispetto delle norme del diritto d'autore e della riservatezza delle informazioni anche con riferimento alle fonti utilizzate;
- b) che l'Autore non ha già pubblicato ovvero non ha chiesto la pubblicazione dello scritto ad altra rivista, salvo espresso consenso del Direttore o del Comitato di direzione;
- c) che le posizioni espresse impegnano l'Autore e non la Rivista;
- d) che l'Autore esonera la Rivista da ogni responsabilità con riguardo alla scelta di pubblicare lo scritto, non pubblicarlo o di rimuoverlo dalla rivista in caso di violazione di norme di legge o nei casi previsti dal Codice etico adottato dalla Rivista;
- e) che l'Autore rispetta tutte le altre indicazioni contenute nel Codice etico della Rivista.

Il Direttore o il Comitato di direzione si riserva di non pubblicare i contributi che non rispettino le caratteristiche editoriali richieste. Gli autori sono gli unici responsabili dei contenuti dei loro scritti. Non si accettano scritti anonimi.

Tutti i contributi sono pubblicati in formato PDF. Si possono stampare gli "estratti" con le indicazioni tipografiche della Rivista e con la data di pubblicazione.

I criteri redazionali sono indicati nell'apposita sezione della Rivista.

Submission of contributions

Manuscripts are sent in ".doc" format to the Journal's Executive Editors (direzione@dirittoepoliticadeitrasporti.it) or to the Editorial Staff (redazione@dirittoepoliticadeitrasporti.it). The e-mail includes the following information:

- 1) Author's personal data, academic and/or professional qualifications, contacts;
- 2) an abstract in Italian language and an abstract in English of not more than 1.000 characters each (including spaces), 5 key words;
- 3) authorization to process personal data provided by the Author to the Journal in accordance with Regulation EU 679/2016 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation), and Legislative Decree 30 June 2003, No. 196 (Italian Personal Data Protection Code);
- 4) request to publish the manuscript, which implicitly includes the following declarations by the Author:

- a) that the manuscript is the result of research activity conducted by the Author and that it complies with the rules on intellectual property rights and on confidentiality of information, also with regards to the sources used;
- b) that the manuscript has not been already published nor has been submitted for publication to another Journal, except for express consent by the Editor-in-Chief or the Executive Editors;
- c) that the views expressed in the publication are the sole responsibility of the Author and do not reflect the views of the Journal;
- d) that the Author explicitly exonerates the Journal of all responsibility with regards to the choice to publish the manuscript, not to publish it, as well as to remove it from the Journal in the event of a breach of any legal provisions or in the cases laid down in the Code of Ethics adopted by the Journal.
- e) that the Author abides by all other provisions of the Journal's Code of Ethics.

The Editor-in-Chief and the Executive Editors reserve the right not to publish contributions that do not comply with the editorial criteria. Authors only are exclusively responsible for the contents of their writings. Anonymous writings are not accepted. All contributions are published in PDF format. Off-prints may be downloaded and printed. Editorial criteria are available online, in the relevant section of the Journal.

Comitato di direzione/Executive Editors

Pres. Pierluigi Di Palma (Ente Nazionale Aviazione Civile)
 Prof. Ruggiero Dipace (Università del Molise)
 Prof. Francesco Gaspari (Università degli studi di Roma "Guglielmo Marconi")
 Prof.ssa Laura Lamberti (Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli")

Comitato scientifico e tecnico /Scientific and Technical Board Presidente

Prof. Aristide Police (Luiss "G. Carli")

Componenti

Dr. Ruwantissa Abeyratne (Aviation Strategies International – Montreal)
 Prof. Marco Calabrò (Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli")
 †Prof. Antonio Catricalà (Link Campus University)
 Prof. Danilo Ceccarelli Morolli (Università degli studi di Roma "Guglielmo Marconi" e Pontificia Università Gregoriana)
 Prof. Michele M. Comenale Pinto (Università di Sassari)
 Prof. Pierre de Gioia Carabellese (Fellow of Advance HE – York, UK, e full Professor of Business Law and Regulation – ECU, Perth, Australia)
 Prof. Massimo Deiana (Università di Cagliari)
 Pres. Pierluigi Di Palma (Ente Nazionale Aviazione Civile)
 Prof. Ruggiero Dipace (Università del Molise)
 Prof. Alberto Emparanza Sobejano (Universidad del País Vasco – Spagna)
 Pres. Mario Folchi (Asociación Latino Americana de Derecho Aeronáutico y Espacial – Argentina)
 Prof. Fabio Francario (Università di Siena)
 Prof. Francesco Gaspari (Università degli studi di Roma "Guglielmo Marconi")
 Prof.ssa Loredana Giani (Università Europea di Roma)
 Prof. Brian Havel (McGill University – Montreal)
 Avv. Valentina Lener (Aeroporti 2030)
 Prof. Mario Libertini (Università degli studi di Roma "La Sapienza")
 Avv. Gianluca Lo Bianco (Ente Nazionale Aviazione Civile)
 Prof. Sergio Marchisio (Università degli studi di Roma "La Sapienza")
 Prof. José Manuel Martin Osante (Universidad del País Vasco – Spagna)
 Pres. Gerardo Mastrandrea (Consiglio di Stato)
 Prof. Roberto Miccù (Università degli studi di Roma "La Sapienza")
 Prof. Marco Fabio Morsello (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Brasile)

Prof. Angelo Piazza (Università di Roma "Foro Italico")
 Prof. Elisabetta G. Rosafio (Università degli studi di Roma "Tor Vergata")
 Prof. Francesco Rossi Dal Pozzo (Università degli studi di Milano)
 Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli (Università Roma Tre e Corte costituzionale)
 Prof. Mario Sebastiani (Università degli studi di Roma "Tor Vergata")
 Prof. Christoph Schmid (Universität Bremen – Germania)
 Prof. Franco Gaetano Scoca (Università degli studi di Roma "La Sapienza")
 Prof. Stefano Salvatore Scoca (Università degli studi di Roma "La Sapienza")
 Prof. Leopoldo Tullio (Università "Sapienza" – Roma)

Comitato editoriale/Editorial Board

Prof.ssa Flaminia Aperio Bella
 Avv. Patrizia Beraldi
 Prof.ssa Yolanda Bustos Moreno
 Avv. Luigi Cameriero
 Avv. Marco Cappai
 Prof. Luigi De Propriis
 Avv. Marco Di Giugno
 Dott. Federico Di Palma
 Avv. Fabrizio Doddi
 Avv. Francesco Ferrara
 Dott. Simone Francario
 Avv. Raissa Frascella
 Dott. Guglielmo Aldo Giuffrè
 Prof.ssa Annarita Iacopino
 Prof.ssa Maria Assunta Icolari
 Avv. Emanuela Lanzi
 Dott. Antonio Mitrotti
 Avv. Andrea Nardi
 Dott. Simone Paoli
 Avv. Anton Giulio Pietrosanti
 Prof. Marco Ragusa
 Dott.ssa Lavinia Samuelli Ferretti
 Dott.ssa Ersilia Sanginario
 Avv. Francesco Scalia
 Prof.ssa Martina Sinisi
 Dott.ssa Veronica Sordi
 Avv. Giovanni Terrano
 Avv. Francesco Tomasicchio
 Dott.ssa Sabrina Tranquilli

Il nuovo articolo 187 del Codice della strada alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità*

Vincenzo Palo

Dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche e Politiche presso l'Università degli studi di Roma "Guglielmo Marconi"

Abstract

The new art. 187 of the Italian Highway Code in light of the case-law of the Supreme Courts. This purpose of this essay is to analyze the new art. 187 d.lgs. no. 285/1992 (known as Codice della strada). In particular, the statute no. 177/2024 has rewritten the provision, removing any reference to the "state of psychophysical alteration". This intervention has radically changed the aims of the criminal norm and its essence. First of all, this work aims to verify whether the modified provision respects the precision principle of the criminal norms, as well as the harm principle, which root in the articles 25 and 27 of the Italian Constitution. Indeed, the analysis of the regulatory changes fosters reasonable doubts about its constitutional legitimacy. To verify the grounds of these doubts, the principles expressed in Constitutional case-law, in particular those contained in the ruling no. 277/2004, are helpful. These principles, although expressed on the previous version of the art. 187 c.d.s., are still essential and indispensable interpretative guidelines. Furthermore, this essay aims to identify and describe the possible interpretative approaches that can be adopted in front of this new provision. On account of this purpose, this analysis relies not only on the aforementioned Constitutional case-law but also on the case-law of the Corte di Cassazione, which has also outlined important guidelines to construe the art. 187 c.d.s.

Il presente saggio intende analizzare il nuovo disposto dell'art. 187 del d.lgs. 285/1992 (Codice della strada). In particolare, la legge n. 177/2024 ha riscritto la disposizione, eliminando ogni riferimento allo "stato di alterazione psico-fisica". Questo intervento ha radicalmente mutato il

* Sottoposto a referaggio.

perimetro applicativo della norma penale e la sua natura intrinseca. Con il presente contributo si cerca, in primo luogo, di verificare se il precetto, per come modificato, sia rispettoso dei principi di precisione-determinatezza delle norme penali e di offensività, che trovano implicito fondamento in Costituzione negli artt. 25 e 27. Invero, l'analisi del nuovo disposto normativo fa sorgere ragionevoli dubbi circa la legittimità costituzionale dello stesso. Utili, al fine di chiarire la fondatezza di questi dubbi, sono proprio i principi di diritto espressi nella giurisprudenza costituzionale, in particolare quelli contenuti nell'ordinanza n. 277/2004. Questi principi, infatti, pur essendo stati formulati alla luce della vecchia formulazione dell'art. 187 c.d.s., costituiscono tuttora valide e imprescindibili coordinate ermeneutiche. Oltre a ciò, si cerca con il presente contributo anche di individuare e descrivere i plausibili approcci interpretativi che è possibile adottare di fronte a questa nuova disposizione. A tal uopo si fa ricorso non solo alla già invocata giurisprudenza costituzionale, ma anche a quella di legittimità, che pure ha tracciato validissime direttrici esegetiche relative all'art. 187 c.d.s.

Key words: Italian Highway Code, article 187, Constitutional Court, precision principle, harm principle.

Parole chiave: codice della strada, articolo 187, Corte costituzionale, principio di precisione-determinatezza, offensività.

Sommario – 1. Introduzione – 2. Il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 187 c.d.s., nella sua precedente formulazione, contenuto nell'ordinanza n. 277/2004 della Corte costituzionale. – 2.1 L'ordinanza di rimessione del 13 marzo 2003 del Giudice di pace di Bobbio. – 2.2 L'ordinanza n. 277/2004 della Corte costituzionale. I principi di diritto espressi dalla Consulta. – 3. I possibili approcci ermeneutici adoperabili nell'interpretazione del nuovo art. 187 c.d.s. – 4. Conclusioni.

1. Introduzione

L'articolo 187 c.d.s. (d. lgs. n. 285/1992) è stato recentemente oggetto di una novella normativa, che ha inciso in maniera rilevante sulla sua formulazione letterale e, di conseguenza, sulla sua natura intrinseca e sui relativi presupposti di operatività. La modifica è stata introdotta dalla legge n. 177/2024, che ha riformulato sia la rubrica, sia il precetto sanzionatorio contenuto nella disposizione. In particolare, è stato eliminato dall'art. 187 c.d.s. ogni riferimento allo stato di alterazione psicofisica. Come risulta chiaro sia dalla lettura della nuova disposizione, sia dalle dichiarazioni pubbliche rese da alcuni esponenti politici, si tratta di un intervento finalizzato ad ampliare il perimetro applicativo della norma penale. Si legge, invero, nella scheda illustrativa del Ministero dell'Interno allegata al nuovo testo del codice della strada che *“La prima novità riguarda il titolo del reato che emerge già dalla lettura della rubrica dell'art. 187 che ora reca la formulazione ‘Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti’. Diversamente dalla precedente previsione normativa*

che richiedeva la sussistenza di due concomitanti elementi per la configurabilità del reato, a seguito della modifica è sufficiente acquisire la prova dell'assunzione della sostanza prima della guida (...) Per rispondere del reato di cui all'art. 187 è sufficiente che, a seguito di accertamenti analitici di secondo livello effettuati su campioni di liquidi biologici, vengano rinvenute molecole di sostanze stupefacenti o psicotrope¹.

Il legislatore, pertanto, ha inteso rendere il precetto più severo, ritenendo bastevole per l'integrazione della fattispecie astratta di reato l'avvenuto riscontro dell'assunzione di sostanze stupefacenti, a prescindere dal momento in cui l'assunzione è avvenuta e dalla sussistenza, al momento del controllo su strada, di un attuale e rilevante stato di alterazione. Pertanto, il nuovo art. 187 c.d.s. non si configura più come un reato di pericolo concreto, bensì come un reato di pericolo astratto². L'entrata in vigore della nuova disposizione ha generato forti polemiche nella società civile, ritenendo che in questo modo si introducesse una disposizione eccessivamente severa che andrebbe a punire anche casi in cui l'assunzione di sostanze psicotrope non produce un'effettiva alterazione, in ragione della scarsa capacità drogante della sostanza consumata oppure della risalenza nel tempo dell'assunzione. Perplessità sono state esternate anche nel mondo degli operatori del diritto, ove da più parti sono stati espressi dubbi sulla legittimità costituzionale della disposizione novellata. A tal proposito, per verificare se effettivamente questi dubbi di legittimità sono fondati, appare opportuno partire dall'analisi dell'unica pronuncia della Corte costituzionale riguardante la legittimità della fattispecie astratta prevista dall'art. 187 c.d.s., ovvero sia l'ordinanza n. 277/2004. La pronuncia, infatti, sebbene sia risalente nel tempo e sia stata resa in costanza della precedente formulazione della disposizione, che recava il riferimento allo stato di alterazione psico-fisica, esprime dei principi di diritto tutt'ora adoperabili per analizzare il nuovo precetto sanzionatorio. Tanto premesso, si partirà da un breve *excursus* riguardante il giudizio di legittimità costituzionale che ha condotto all'ordinanza n. 277/2004, per poi verificare se e come i principi di diritto che essa esprime si attagliano al nuovo articolo 187 c.d.s. Di poi, si proverà a enumerare e analizzare le possibili operazioni ermeneutiche che è possibile assumere di fronte alla novellata disposizione nonché, da ultimo, a immaginare un ipotetico nuovo percorso interpretativo che la Corte costituzionale potrebbe tracciare qualora fosse chiamata a giudicare della legittimità costituzionale della nuova fattispecie di reato contenuta nell'art. 187 c.d.s.

1. Scheda illustrativa del Ministero dell'Interno allegata al nuovo testo del codice della strada, consultabile alla seguente pagina web: https://prefettura.interno.gov.it/sites/default/files/21/2025-01/circolarelegge177-2024modifichealcodicedell_241220_133409.pdf.

2. Per un sempre utile approfondimento sulla distinzione tra reati di pericolo astratto e reati di pericolo concreto, sui criteri per effettuare tale distinzione e sulle relative conseguenze applicative si rinvia a R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale – Parte generale*, Bari, 2023, p. 583 ss.; F. MORELLI, *La prova del pericolo quale elemento costitutivo del reato*, in *La legislazione penale*, 2024, p. 1 ss.; G. COCCO, *Il ruolo dell'offesa nelle fattispecie incriminatrici e il diritto vivente*, in *Penale*, 2024, p. 1 ss.

2. Il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 187 c.d.s., nella sua precedente formulazione, contenuto nell'ordinanza n. 277/2004 della Corte costituzionale

2.1 L'ordinanza di rimessione del 13 marzo 2003 del Giudice di pace di Bobbio

Il Giudice di pace di Bobbio, con ordinanza del 13 marzo 2003, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 187 del d. lgs. n. 285/1992 (c.d. Codice della strada, d'ora in poi c.d.s.)³. Egli denunciava che l'art. 187 c.d.s. fosse contrario all'art. 25, comma 2, Cost. nella parte in cui richiedeva, quale indefettibile corollario del principio di legalità in materia penale, il rispetto del canone della tassatività-determinatezza delle disposizioni incriminatrici⁴. In secondo luogo, il Giudice remittente sosteneva che la disposizione suddetta contrastasse anche con l'art. 27, comma 2, Cost., nella parte in cui prevedeva che la responsabilità penale è personale e, dunque, colpevole.

Il giudice remittente, nella sua ordinanza di rimessione, principiava le sue censure con una descrizione della disposizione venuta alla sua attenzione. Egli affermava che il reato previsto e punito dall'art. 187 c.d.s. è un reato di pericolo concreto, in cui la condotta tipica consiste nel mettersi alla guida di un veicolo in stato di alterazione psico-fisica, cagionato dall'assunzione di sostanze psicotrope.

3. Per un approfondimento in generale sul d.lgs. n. 285/1992 (c.d. codice della strada): S. BALDUINO, *Il Diritto della Circolazione Stradale - La disciplina, le sanzioni, l'infortunistica, la ricerca delle responsabilità, i profili della colpa stradale*, Napoli, 2018, p. 9 ss.; E.M. FABRIZIO, G. FAVARO, A. STERLICCHIO DE CARLI, *Opposizione e ricorsi per violazioni al codice della strada*, Milano, 2022, p. 3 ss.

4. La letteratura in argomento è vastissima. Si segnalano, ex multis R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale - Parte generale*, Bari, 2023, p. 5 ss.; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di Diritto Penale - Parte Generale*, Milano, 2021, p. 47 ss.; F. MANTOVANI, G. FLORA, *Diritto Penale*, Milano, 2023, p. 3 ss. In giurisprudenza, con riguardo al principio di tassatività-precisione, si rinvia, ex multis, a: Corte costituzionale, sentenza 19 febbraio 1965 n. 7; Corte costituzionale, sentenza 13 febbraio 1995 n. 34; Corte costituzionale, sentenza 11 giugno 2014 n. 172; Corte costituzionale, sentenza 20 dicembre 2019 n. 278; Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza 5 settembre 2017 n. 40076; Corte di cassazione, sez. I, sentenza 9 aprile 2018 n. 31322; Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 18 novembre 2019 n. 46595. In dottrina, mentre alcuni autori ritengono che i concetti di tassatività e determinatezza costituiscano un'endiadi utile a individuare il medesimo principio (cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale - Parte Generale*, Bologna, 2024, p. 87 ss.) altri, di converso, ritengono che i due lemmi identifichino due asserzioni di principio differenti. Nello specifico, chi opina in tal senso, afferma che la determinatezza sia una direttiva che si indirizza ai *conditores*, che sono chiamati a enucleare con sufficiente precisione, e con termini chiari e intellegibili, i precetti comportamentali penalmente sanzionati; diversamente, la tassatività si rivolgerebbe al giudice penale, impedendogli di applicare analogicamente, *in malam partem*, le norme penali (cfr. F. C. PALAZZO, *Il principio di determinatezza nel diritto penale*, Milano, 1979, p. 3 ss.; Corte costituzionale, sentenza 16 maggio 1989 n. 247). Ancora, vi è un ulteriore filone dottrinale che distingue tra i principi di tassatività, determinatezza e precisione. In particolare, questa dottrina riconferma nel principio di tassatività il divieto di analogia *in malam partem*, ma associa agli altri due principi enunciati differenti. Si afferma che il dogma della determinatezza impone di sanzionare condotte che siano empiricamente accertabili e processualmente dimostrabili, mentre il canone della precisione impone, sempre al legislatore, di descrivere i precetti penali con sufficiente analiticità (cfr. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di Diritto Penale - Parte Generale*, Milano, 2021, p. 82 ss.).

La *ratio* dell'incriminazione è agevolmente individuabile: la condotta censurata crea un pericolo concreto per la sicura circolazione stradale e, conseguentemente, per l'incolumità di chi circola sulle pubbliche vie. Invero, è di chiara evidenza che chi versa in condizioni di alterazione psico-fisica è maggiormente incline a non rispettare le regole cautelari a contenuto precauzionale, scritte nel c.d.s. e non scritte, che mirano a prevenire eventi lesivi dell'incolumità di chi calca le pubbliche vie.

Il giudice di pace di Bobbio proseguiva effettuando una giusta precisazione: egli sottolineava come non viene punita semplicemente la condotta di chi, dopo aver assunto sostanze stupefacenti, si mette alla guida. Infatti, ciò che rileva è che la guida di un veicolo avvenga in presenza di uno stato di alterazione psico-fisica indotto dall'assunzione di sostanze. Sarebbe, effettivamente, contrario al principio di offensività vigente nel nostro ordinamento, punire la semplice condotta di chi circola dopo l'assunzione di stupefacenti, senza versare però in una reale condizione di menomazione delle capacità fisiche e cognitive, che cagiona, in concreto, il pericolo che la disposizione mira a prevenire.

Il magistrato remittente osservava poi come, a differenza di quanto è stato fatto con la diversa fattispecie di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186 c.d.s., il legislatore non ha indicato con precisione la soglia quantitativa di principio attivo o di sostanza da assumere al fine di ritenere sussistente lo stato di alterazione delle funzioni cognitive e fisiche penalmente rilevante. Invero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 186 c.d.s. e 379 reg. c.d.s., è in stato di ebbrezza alcolica il soggetto che risulta, all'esito della misurazione effettuata con strumenti all'uopo previsti e dal personale competente, un tasso alcolemico che supera una certa soglia, ben determinata⁵.

Soglia analoga, sottolineava il giudice emiliano, non è stata inserita nell'art. 187 c.d.s. Ciò comportava, a suo avviso, un irrimediabile deficit sotto il profilo della precisione-determinatezza della fattispecie criminosa in oggetto. Il remittente affermava inoltre che la soglia quantitativa di cui *supra* valeva a consentire al destinatario della diversa disposizione di cui all'art. 186 c.d.s. di conoscere, preventivamente e con precisione, qual è il comportamento penalmente rilevante. In tal modo, egli è posto in condizione di autodeterminarsi liberamente ponderando, nel caso concreto, la quantità di sostanze alcoliche che può assumere prima di mettersi alla guida. Viceversa, secondo il giudice remittente lo stesso discorso non era riferibile all'art. 187 c.d.s. L'individuo, infatti, non può valutare preventivamente e con esattezza quale sia la condotta vietata, al fine di non incorrere nella sanzione penale. Pertanto, il giudice ritiene che la fattispecie non rispetti il canone della precisione-determinatezza, palesandosi come incostituzionale alla stregua degli artt. 25, comma 2, Cost. e 27 Cost.

Il giudice di Bobbio, inoltre, aggiungeva che non serve a sanare il deficit di precisione evidenziato la possibilità di ravvisare lo stato di alterazione psico-fisica attraverso manifestazioni esteriori sintomatiche della stessa come accade quando, in assenza degli strumenti tecnologici utili

5. Le disposizioni appena citate individuano la soglia, oltre la quale un individuo può essere considerato in stato di ebbrezza, in un tasso alcolemico rilevato superiore a 0,5 mg/l.

ad accertare il tasso alcolemico, gli operatori di polizia analizzano le manifestazioni comportamentali esteriori di un soggetto. Tali segni esteriori consistono nell'alitosi, nella lentezza dei movimenti e nella difficoltà ad articolare le parole. Secondo le generalizzazioni contenute in valide leggi scientifiche⁶, difatti, le suddette manifestazioni costituiscono sicuro indice di un tasso alcolemico superiore a 0,5 mg/l. Ma tali segni esteriori, intanto hanno un senso, in quanto vengono ancorati dalla scienza a determinati valori di tasso alcolemico che, ai sensi della norma penale, integrano il reato di guida in stato di ebbrezza. Dunque, siccome nella disposizione di cui all'art. 187 c.d.s. non è individuata alcuna soglia quantitativa analoga a quella di cui alla disposizione precedente, i suddetti sintomi esteriori, secondo il giudice remittente, non potrebbero essere validamente utilizzati.

Il magistrato che aveva redatto l'ordinanza di rimessione ha anche sottolineato che è stato lo stesso legislatore a denunciare la presenza, nella norma censuranda, di un deficit di precisione-determinatezza. In verità, nel d.lgs. n. 9/2002, recante innovazioni al codice della strada, era prevista una modifica del comma 20 dell'art. 187 c.d.s. secondo la quale: *“Gli accertamenti sono effettuati con strumenti e modalità stabiliti dal regolamento, ai fini della determinazione delle quantità, indicate in conformità alle previsioni dello stesso regolamento”*. Pertanto, è lo stesso legislatore ad affermare, indirettamente, che la disposizione analizzata reca un deficit riguardante la precisione della formulazione, che va necessariamente integrata.

Infine, aveva precisato che la dichiarazione di incostituzionalità della norma non condurrebbe alla creazione, nell'ordinamento, di un inaccettabile vuoto normativo. Ciò perché, pur demolendo la disposizione penale, potrebbero essere ugualmente applicate le sanzioni amministrative della sospensione e del ritiro della patente nonché, in presenza degli elementi richiesti, le altre sanzioni previste dall'art. 75 del d.p.r. n. 309/1990⁷.

6. A tal proposito, si rinvia alle tabelle elaborate, sulla base delle più valide leggi scientifiche, dal Ministero della Salute e rinvenibili al seguente indirizzo: https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_newsAree_463_listaFile_itemName_4_file.pdf.

7. Sul punto, ci si potrebbe ugualmente interrogare sul rapporto tra principio di offensività e sanzioni amministrative. Pur non essendo espressamente contemplato nella l. n. 689/1981, né essendo pacificamente riconosciuto come applicabile (a differenza del principio di proporzionalità, rispetto al quale la Corte costituzionale ne riconosce l'applicabilità ex art 3 Cost., cfr. sentenza 14 aprile 2022 n. 95) alcuni interpreti ne hanno affermato la validità anche in materia di illeciti amministrativi. In particolare, vedasi Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 17 giugno 2014 n. 3045, che ha affermato che la semplice mancanza di tre fusibili all'interno di un impianto di cui era stato accertato il mancato completamento nei termini di legge, in merito all'applicazione della sanzione di cui all'art. 43 del d.lgs. n. 28/2011, avrebbe dovuto condurre l'Autorità procedente a dimostrare che, ai fini del funzionamento dell'impianto stesso, fosse necessaria la presenza di quelle componenti, sostenendo che *“in mancanza di tale deduzione, deve rilevarsi come si tratti, in ragione anche del loro valore economico, di un fatto di rilevanza minima che assegna alla omissione valenza inoffensiva rispetto al bene tutelato”*. In giurisprudenza, si consulti anche Corte di cassazione, sez. V, sentenza 3 maggio 2022 n. 13908, con commento di G. GAROFALO, *Principio di offensività e bene giuridico sotteso alle fattispecie sanzionatorie amministrative tributarie: brevi considerazioni a margine di una recente pronuncia resa dalla Corte di Cassazione*, in *Riv. Trimestrale di Diritto Tributario*, 2022, p. 747 ss. In aggiunta, secondo alcuni si può rinvenire traccia del principio di offensività in materia

2.2 L'ordinanza n. 277/2004 della Corte costituzionale. I principi di diritto espressi dalla Consulta

La Corte costituzionale si è pronunciata sull'ordinanza di rimessione emessa dal giudice di Bobbio con l'ordinanza n. 277/2004. In primo luogo, la Corte, oltre a ripercorrere le censure mosse dal giudice emiliano avverso l'art. 187 c.d.s., ha dato conto anche delle argomentazioni che l'Avvocatura dello Stato ha speso a favore della legittimità della disposizione e, in ultima istanza, del rigetto della questione di legittimità sollevata.

L'Avvocatura dello Stato, oltre ad aver affermato che la questione non è più attuale per effetto di alcune modifiche normative intervenute, ha sostenuto che la disposizione non presenti criticità dal punto di vista della determinatezza, in quanto contiene un precetto sufficientemente preciso, a dispetto dell'assenza di una soglia-limite quantitativa. A sostegno di questo asserto ha sottolineato come la disposizione di cui all'art. 187 del codice della strada presuppone sia la sussistenza di uno stato di alterazione, idoneo a menomare le condizioni psico-fisiche ottimali e necessarie per mettersi alla guida, sia che detto stato di alterazione sia stato indotto dall'assunzione di sostanze stupefacenti proibite dalla legge. L'Avvocatura, in aggiunta, ha effettuato una precisazione importante sulla *species* di reato contemplato dall'art. 187 c.d.s. Essa, difatti, afferma che la presenza dei due elementi costitutivi tipici viene a “realizzare di per sé una situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale”⁸. Pertanto, secondo questa lettura, la disposizione enuclea una fattispecie di reato di pericolo concreto^{9,10}.

di illeciti amministrativi anche nel diritto positivo, con particolare riguardo alla disciplina in tema di illeciti sanzionatori amministrativi tributari (cfr. M. DI SIENA, *La (nebulosa) declinazione del principio di offensività nel sistema sanzionatorio amministrativo tributario*, in *Riv. Telematica di Diritto Tributario*, 2020, p. 1 ss.). Ad avviso di chi scrive, ogni forma di comando giuridico, la cui inosservanza è sanzionata con una punizione di matrice afflittiva, sottende un'istanza di protezione di un determinato bene giuridico. La pretesa punitiva, che tende a comprimere interessi giuridici meritevoli di tutela, sovente anche di rango costituzionale, si giustifica e risulta costituzionalmente legittima proprio perché mira a tutelare un altro interesse meritevole di protezione, ritenuto prevalente nella fattispecie disciplinata. Se la condotta, pur conforme alla fattispecie astratta nella sua fattualità, non va concretamente a ledere l'interesse giuridico protetto, viene meno la necessità e la giustificazione dell'irrogazione della sanzione, di qualunque natura essa sia. Pertanto, va predicata la più ampia applicabilità del principio di offensività, anche al di fuori della materia penale, *a fortiori* in considerazione della sempre più diffusa opinione dottrinale secondo la quale esso trova indirettamente fondamento in Costituzione (argom. artt. 25 e 27 Cost.).

8. Corte costituzionale, ordinanza 27 luglio 2004, n. 277 p. 4.

9. Di idea differente, in dottrina, F. PICCIONI, *Il contesto storico dei reati previsti dal Codice della Strada*, in *Riv. giuridica della circolazione e dei trasporti - Automobile Club d'Italia*, 2008, p. 1 ss. L'Autore ritiene, invero, che l'art. 187 c.d.s. enuclei un reato di pericolo astratto, di mera condotta.

10. Il principio di offensività, inteso in senso astratto, non ammette come unici modelli di reato costituzionalmente legittimi quelli di danno e di pericolo concreto. Il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità di politica criminale, può optare per forme di tutela anticipata, che sanzionino la semplice messa in pericolo dei beni giuridici tutelati. In aggiunta, può anche procedere più o meno liberamente all'individuazione della soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva (Corte costituzionale, sentenza n. 225 del 2008); in questa prospettiva,

Dopo aver ripercorso le considerazioni svolte dal giudice *a quo* e dall'Avvocatura dello Stato, la Corte costituzionale ha proceduto ad analizzarle e ad esprimere le proprie valutazioni sulla questione rimessa al proprio vaglio.

In primo luogo, essa ha evidenziato come le modificazioni normative che avrebbero dovuto, secondo la difesa statale, spingere a rimettere la questione al giudice di Bobbio per una rivalutazione della rilevanza, non avevano alcun rilievo. Difatti, esse non sono mai entrate in vigore e, successivamente, sono anche state abrogate.

Successivamente, la Corte ha fatto propria l'impostazione propugnata dall'Avvocatura dello Stato. Precisamente, i giudici della Consulta hanno evidenziato sì l'assenza di una soglia-limite tipizzata come quella relativa alla fattispecie di guida in stato di ebbrezza *ex art. 186 c.d.s.*, ma hanno ribadito come il giudice deve accertare due elementi costitutivi sufficientemente determinati. Occorre appurare, invero, che il soggetto prevenuto si sia posto al governo di un veicolo dopo aver assunto sostanze stupefacenti e che, da tale assunzione, sia derivato uno stato di alterazione psico-fisica attualmente riscontrabile nel momento in cui il soggetto circola. Il concorso di questi due elementi, secondo la Corte, valeva a delineare un precetto sufficientemente preciso e determinato, anche in assenza della fissazione di una soglia quantitativa prestabilita.

La Corte, poi, ha ricordato come l'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica non possa essere desunto dalla mera osservazione, da parte degli operatori di polizia, di sintomi comportamentali e fisici. A tal proposito, la Consulta ha affermato che la condotta tipica di cui all'art. 187 c.d.s. *“risulta integrata dalla concorrenza dei due elementi, l'uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, l'altro, consistente nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti”*¹¹.

Questo risulta essere un punto fondamentale di tutta la giurisprudenza, sia costituzionale che nomofilattica, che si è profusa sull'art. 187 c.d.s. In particolare, è assunto consolidato nelle pronunce quello secondo il quale per ritenere sussistente lo stato di alterazione psicofisica richiesto dalla disposizione è necessario, innanzitutto, che l'assunzione di stupefacenti sia accertata attraverso i risultati di apposite analisi di laboratorio svolte su campioni biologici prelevati dal soggetto indagato. Tali campioni consistono negli scarti urinari e nel sangue. Le analisi su tali campioni vengono

non è in astratto precluso ai conditores di ricorrere al modello del reato di pericolo astratto (Corte costituzionale, sentenze n. 133 del 1992, n. 333 del 1991 e n. 62 del 1986). In questo caso, però, affinché il principio di offensività venga effettivamente rispettato, è necessario *“che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all'id quod plerumque accidit”* (Corte costituzionale, sentenza 20 giugno 2008 n. 225). Nel medesimo solco tracciato da quest'ultima pronuncia si pongono anche Corte costituzionale, sentenza 11 luglio 1991 n. 333 e, più recentemente, sentenza 20 maggio 2016 n. 109, sentenza 20 dicembre 2019 n. 278 e sentenza 17 ottobre 2022 n. 211.

11. Corte costituzionale, ordinanza 27 luglio 2004 n. 277, p. 5.

effettuati in presenza di uno o più delle seguenti condizioni alternative: a) la positività agli accertamenti preliminari di tipo qualitativo, da eseguire attraverso prove non invasive (test salivare) anche mediante l'uso di strumenti di screening portatili; b) il ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l'effetto della sostanza; c) il coinvolgimento del conducente in un incidente stradale le cui conseguenze richiedano la prestazione di cure mediche ospedaliere¹². Nello specifico, i risultati degli esami effettuati sui campioni ematici prelevati vengono considerati di sicura affidabilità, in quanto consentono di rilevare con assoluta precisione se sussiste la cosiddetta "attualità d'uso"¹³. Nelle loro pronunce, i giudici tengono in considerazione il differente grado di attendibilità dei risultati delle analisi sui due diversi campioni biologici. Essi, invero, prendono atto degli approdi scientifici in materia tossicologica, secondo i quali la positività riscontrata nelle analisi delle urine può essere compatibile anche con una risalente assunzione della sostanza, persistendo tracce del principio attivo anche per un arco temporale considerevole. Pertanto, tale tipo di analisi potrebbe dare un risultato positivo nonostante l'assunzione di droghe sia avvenuto in un tempo più remoto e, quindi, non più idonea a ingenerare lo stato di alterazione rilevante¹⁴.

Di conseguenza, la giurisprudenza afferma che è sì sufficiente la positività (purché quantitativamente e qualitativamente significativa) riscontrata attraverso l'esame delle urine, a patto che vi sia l'ulteriore riscontro, da parte degli operatori di Polizia, nel guidatore, di elementi esteriori sintomatici dell'alterazione quali atteggiamento estraniato dalla realtà, linguaggio sconnesso, pupille dilatate, difficoltà di deambulazione, perdita di equilibrio¹⁵. A tal proposito, si legge frequentemente nelle pronunce che *"ai fini dell'accertamento del reato è dunque necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica al momento del fatto contestato"*¹⁶. A dimostrazione di questa opinione, si afferma che *"dalla*

12. Cfr. Linee guida per i controlli su strada in materia di verifica delle condizioni psico-fisiche dei conducenti (applicazione degli artt. 186 e 157 c.d.s.), consultabile su url <https://www.politicheantidroga.gov.it/media/1239/linee-guida-controlli-su-strada.pdf>.

13. AA. VV., *Procedure operative per la determinazione delle sostanze d'abuso nelle matrici biologiche*, Istituto Superiore di Sanità, 2019, p. 4 ss., consultabile su https://sibioc.it/wp-content/uploads/2024/05/Documento_SI-BioC_Tossicologia.pdf. In questo paper si legge che: *"Il sangue è la matrice biologica di elezione per dimostrare l'attualità di consumo, idoneo per la determinazione di xenobiotici e/o delle sostanze d'abuso e/o metaboliti in campo clinico e in ambito medico-legale. La concentrazione ematica e/o plasmatica della sostanza ricercata, infatti, consente di stabilire o di escludere la recente assunzione ed è direttamente correlabile allo status psicofisico del soggetto al momento del prelievo"*. Di tale dato scientifico, che gode di consenso unanime nel settore scientifico di competenza, tengono conto diverse sentenze. In questo senso, Corte di Cassazione, sez. IV, sentenza 17 gennaio 2025 n. 2020; Corte di Cassazione, sez. IV, sentenza 23 novembre 2023 n. 3383; Corte di Cassazione, sez. IV, sentenza 13 giugno 2017 n. 43486; Corte di Cassazione, sez. IV, sentenza 9 gennaio 2013 n. 6995.

14. AA. VV., *Procedure operative per la determinazione delle sostanze d'abuso nelle matrici biologiche*, Istituto Superiore di Sanità, 2019, p. 4 ss., consultabile su https://sibioc.it/wp-content/uploads/2024/05/Documento_SI-BioC_Tossicologia.pdf.

15. Corte di Cassazione, sez. IV, sentenza 16 giugno 2017 n. 30237.

16. Corte di Cassazione, sez. IV, sentenza 13 febbraio 2014 n. 16059.

*circolare del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2012, che disciplina la procedura di accertamento del reato di guida in stato di alterazione psicofisica da uso di sostanze stupefacenti, si evince che la prova dell'assunzione di queste ultime è ricavabile dall'analisi di una matrice biologica in grado di evidenziare effetti attuali – e non pregressi – sul soggetto. Ed, in quest'ottica, la menzione dell'esame del sangue o di quello della saliva assume connotati di mera esemplificazione, non escludendo la circolare la rilevanza dell'analisi di ulteriori liquidi biologici e, segnatamente, delle urine*¹⁷.

La digressione appena conclusa è necessaria per comprendere l'ultimo principio di diritto espresso dalla Corte nell'ordinanza. I giudici della Consulta hanno respinto le censure mosse dal giudice *a quo* sulla precisione-determinatezza della fattispecie, affermando che la mancata indicazione di una soglia quantitativa-limite, come accade nel caso della guida in stato di ebbrezza ex art. 186 c.d.s., non vale a rendere l'art. 187 c.d.s. un precetto indeterminato. Difatti, il legislatore ha scientemente omesso di indicare una soglia quantitativa ben consapevole del fatto che *“le differenti modalità tecniche previste per gli accertamenti degli stati di alterazione fisica e psichica derivanti dall'influenza dell'alcol e, rispettivamente, dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope trovano giustificazione nell'attuale stato delle conoscenze tecnico-scientifiche”*¹⁸. I giudici della Corte hanno precisato, a tal riguardo, che non è possibile avvalersi *“per l'acquisizione della prova dell'uso di sostanze stupefacenti, di una strumentazione tecnica analoga a quella utilizzata per il rilevamento dello stato di ebbrezza alcolica, che assicura, grazie all'esame spirometrico, attendibili riscontri del tasso alcolemico nell'aria alveolare espirata (ordinanza n. 306 del 2001)”*¹⁹. In considerazione di ciò, dunque, i *conditores* hanno compensato la mancata indicazione di una precisa soglia quantitativa-limite richiedendo il concorso dei due elementi prima descritti, ovvero sia la prova dell'assunzione di stupefacenti (da riscontrare mediante esami di laboratorio) e la riscontrabilità autoptica di sintomi dell'attuale stato di alterazione psico-fisica²⁰.

17. Corte di Cassazione, sez. IV, sentenza 16 giugno 2017 n. 30237. Conformi anche Corte di Cassazione, sez. IV, sentenza 15 maggio 2013 n. 39160; Corte di Cassazione, sez. IV, sentenza 5 luglio 2013 n. 43180; Corte di Cassazione, sez. IV, sentenza 13 giugno 2017 n. 43486.

18. Corte costituzionale, ordinanza 27 luglio 2004 n. 277, p. 5.

19. *Ibidem*, p. 5.

20. Giova ricordare, peraltro, che anche in materia di accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186 c.d.s., i *dicta* giurisprudenziali si stanno avvicinando, recentemente, a quelli relativi a ipotesi di reato di cui all'art. 187 c.d.s., in particolare sotto il profilo dell'accertamento del gradiente alcolemico nel sangue. Si è riscontrato sovente, infatti, nella prassi, il tentativo da parte dei soggetti condannati in primo grado di invalidare il risultato dell'etilometro adducendo genericamente modalità di verifica divergenti dal protocollo, oppure la mancata manutenzione periodica dell'apparecchio. Questi conati traevano spunto da un filone ermeneutico minoritario secondo il quale, allorché l'alcoltest risulti positivo, è onere dell'accusa dimostrare il corretto funzionamento dell'etilometro, nonché l'avvenuta omologazione e revisione periodica (cfr. Corte di Cassazione, sez. 4, sentenza 27 gennaio 2020, n. 3201; Corte di Cassazione, sez. 4, sentenza 6 giugno 2019, n. 38618). La giurisprudenza ha sempre respinto tali maldestri tentativi, sostenendo che il ricorrente *“ha un onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, ma deve fornire una prova con-*

Tanto premesso, la Corte ha escluso la denunciata violazione dell'art. 25, comma 2, Cost. e dell'art. 27, comma 2, Cost. Siccome la disposizione richiede il concorso di due elementi dalla consistente rilevanza, ovverosia il dato delle analisi circa l'avvenuta assunzione degli stupefacenti, e il riscontro autoptico dell'attualità dello stato di alterazione al momento del controllo su strada, il precetto posto dall'art. 187 c.d.s. è, secondo la Consulta, pienamente preciso e determinato.

3. I possibili approcci ermeneutici adoperabili nell'interpretazione del nuovo art. 187 c.d.s.

L'analisi dell'ordinanza n. 277/2004 permette, ad avviso di chi scrive, di estrapolare dei fondamentali principi di diritto che consentono di analizzare, con uno sguardo critico, le modifiche apportate dalla legge del 25 novembre 2024 n. 177, all'art. 187 c.d.s. Come si è anticipato nella parte iniziale del lavoro, il dato saliente della novella contenuta nella suddetta legge è l'eliminazione, dalla fattispecie astratta di reato, di ogni riferimento allo stato di alterazione psicofisica. Nell'attuale assetto, la norma punisce “*chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope*”²¹. La *mens legis* sottesa alla novella è chiara: il legislatore intende punire sempre e comunque chiunque si metta alla guida dopo aver assunto sostanze psicotrope, rendendo chiaro che non vi sarà tolleranza nemmeno per gli episodi di modesta gravità, quali quelli relativi alla consumazione di piccole dosi di sostanza stupefacente o ad assunzioni più remote rispetto al momento del controllo. Pertanto, lo scopo è quello di rendere chiaro ai consumatori di sostanze psicotrope che, d'ora in poi, per esigenze di tutela dell'incolumità di chi si trova nelle pubbliche vie e, in generale, della sicurezza della circolazione stradale, l'assunzione di stupefacenti è attività assolutamente ostativa alla guida di veicoli.

Il nuovo precetto, in linea con la *mens legis* suesposta risulta, come già accennato, molto più severo, ritenendo sufficiente per l'applicazione delle sanzioni contenute nell'art. 187 c.d.s. l'avvenuto

traria a detto accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione...ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio' (Cassaz. Pen., sez.4, sentenza n. 7285 del 9.12.2020)”: cfr. Corte di Cassazione, sez. IV, sentenza 17 dicembre 2021 n. 46146. Oltre a ciò, nelle sentenze in cui non risultava chiaramente l'avvenuta omologazione e revisione periodica dell'etilometro, ha comunque valorizzato il dato probatorio inequivocabile restituito dal verbale degli operatori di P.G. in cui venivano descritti i sintomi esteriori dell'ubriachezza mostrati dal conducente nel frangente del controllo. A tal riguardo, la IV sezione della Suprema Corte, nella sentenza del 17 novembre 2021 n. 42125, ha precisato che la valutazione dei fatti effettuata sulla base del verbale di accertamento urgente redatto ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., pienamente utilizzabile, è corretta. Questa prova documentale risulta più che sufficiente, se da essa risulta che l'imputato è stato legittimamente sottoposto all'esame con l'etilometro dopo aver riscontrato chiari sintomi di ebbrezza alcolica quali l'incedere a zig-zag, il linguaggio sconnesso, l'alito vinoso, la respirazione faticosa, l'equilibrio precario. Pertanto, in questo caso, la colpevolezza dell'imputato è stata correttamente e pienamente accertata sulla base del risultato dell'etilometro e degli indici comportamentali sintomatici rilevati dalla Polizia giudiziaria.

21. Art. 187 del d.lgs. 285/1992.

riscontro circa il fatto che il soggetto sottoposto a controllo, prima di mettersi alla guida, abbia assunto sostanze psicotrope. Non rileva più, come si è detto, l'effettiva e attuale presenza di uno stato di alterazione. Appare evidente, dunque, che la modifica normativa ha radicalmente mutato anche la natura intrinseca della fattispecie di reato contravvenzionale di cui si sta discorrendo. Invero, se a rilevare è solo la circostanza dell'avvenuta assunzione di stupefacenti e non anche l'accertamento della presenza di uno stato di alterazione, si deve riconoscere che il legislatore ha presunto, in astratto, che la condotta punita sia pericolosa. Pertanto, la nuova disposizione contempla un reato di pericolo astratto, non più un reato di pericolo concreto.

Di fronte a questo mutato contesto normativo, ad avviso di chi scrive, si possono ipotizzare tre atteggiamenti ermeneutici differenti che l'interprete può assumere nell'accingersi a maneggiare il nuovo disposto dell'art. 187 c.d.s.

Assumendo un atteggiamento di carattere conservativo e strettamente fedele al tenore letterale e alla *ratio* della nuova disposizione, l'operatore del diritto può affermare, convalidando la scelta del legislatore, di reputare legittima la nuova fattispecie. A sostegno di questo atteggiamento si può, innanzitutto, affermare che rientra nelle facoltà del legislatore in materia di politica criminale adottare norme penali che sanzionano reati di pericolo astratto, quando esse sono finalizzate a tutelare beni giuridici di primaria importanza e di rango costituzionale²². Oltre a ciò, come ha precisato la Corte costituzionale, la previsione di fattispecie di reato di pericolo astratto risulta pienamente legittima quando la condotta punita risulta *ex se* pericolosa secondo l'*id quod plerumque accidit*²³. In effetti, si potrebbe evidenziare, senza grandi difficoltà, che in questo caso ricorre la necessità di tutelare beni giuridici di fondamentale importanza (quali la vita e l'integrità fisica di chi percorre le pubbliche vie nonché, in generale, la sicurezza della circolazione stradale). Inoltre, si potrebbe valorizzare anche un dato oggettivo: le regole di esperienza dimostrano che i sinistri stradali gravi sono, sovente, cagionati da condotte imprudenti tenute per effetto dell'alterazione psico-fisica causata dall'alcool e dagli stupefacenti. È dato scientifico consolidato quello secondo il quale le droghe e l'alcool abbassano notevolmente l'intensità dei sensi, dei riflessi e della percezione del pericolo²⁴.

22. F. ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983, p. 163 ss.; E. DOLCINI, *Sanzione penale o sanzione amministrativa: problemi di scienza della legislazione*, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 1985, p. 386 ss.

23. Ciò accade quanto sia leggi scientifiche, sia regole di esperienza affidabili dimostrano che una data condotta cagiona, nella quasi totalità dei casi, pericolo per il bene giuridico tutelato. In questo senso, Corte costituzionale, sentenza 10 maggio 2023, n. 139; Corte costituzionale, sentenza 17 ottobre 2022 n. 211; Corte costituzionale, sentenza 7 giugno 2019 n. 141; Corte costituzionale, sentenza 11 giugno 2008 n. 225.

24. A tal proposito, si rinvia a *Guidatori responsabili: sostanze e comportamenti pericolosi*, AUSL Bologna, consultabile alla seguente pagina web: <https://www.ausl.bologna.it/servt/dipt/dsp/uo/epscr/prosa/sicurezza/lavoro-trasporti-e-sicurezza/files/Area-Tematica-Comportamenti-alla-Guida-pdf.pdf>.

Infine, per giustificare l'introduzione di un siffatto precetto comportamentale più severo, si potrebbe valorizzare la circostanza che la detenzione ai fini del consumo personale di sostanze stupefacenti è una condotta, in sé considerata, antiggiuridica. Come è noto, l'art. 75 del D.P.R. 309/1990 commina una serie di sanzioni amministrative nei confronti di chi *“per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope”*²⁵. Dunque, l'art. 187 c.d.s. si porrebbe in accordo con il più generico disfavore che l'ordinamento riserva per chi alimenta il mercato e la circolazione degli stupefacenti all'interno della società. Per di più, alcune delle sanzioni amministrative contemplate nell'art. 75 del D.P.R. 309/1990 consistono proprio nella sospensione o nel ritiro della patente, nonché nel fermo amministrativo del veicolo di cui il soggetto punito dispone. Ciò si potrebbe addurre come ulteriore conferma del fatto che l'ordinamento già ammette altre forme di punizione che presuppongono, in astratto, che chi consuma stupefacenti sia pericoloso alla guida.

Opinando diversamente, l'interprete potrebbe decidere di percorrere un'altra strada. Egli potrebbe sì ravvisare la presenza di una fattispecie di pericolo astratto, e riconoscerne la legittimità per i motivi già esaminati. Al contempo, però, potrebbe decidere di accogliere quell'orientamento presente nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo il quale, sebbene la norma contempli un reato di pericolo astratto, è necessario, in ossequio al principio di offensività (artt. 25 e 27 Cost.), che il giudice ravvisi nel caso specifico una concreta messa in pericolo dei beni giuridici tutelati. In particolare, la Corte costituzionale ha delineato un duplice vaglio al quale è necessario sottoporre le fattispecie di reato di pericolo astratto, al fine di rispettare il principio di offensività. Citando testualmente una pronuncia cardine della Corte costituzionale sul punto, *“Spetta, in specie, alla Corte – tramite lo strumento del sindacato di costituzionalità procedere alla verifica dell'offensività ‘in astratto’, acclarando se la fattispecie delineata dal legislatore esprima un reale contenuto offensivo; esigenza che, nell'ipotesi del ricorso al modello del reato di pericolo, presuppone che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato [...] risponda all' id quod plerumque accidit”*. Proseguono i Giudici affermando che *“Ove tale condizione risulti soddisfatta, il compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa resta affidato al giudice ordinario, nell'esercizio del proprio potere ermeneutico (offensività ‘in concreto’)”*²⁶.

Giova ricordare, a tal proposito, che tale approccio è stato adoperato sovente con riguardo ai reati contro l'incolumità pubblica e, in particolare, con riguardo a figure criminose per certi versi simili

25. Art. 75 D.P.R. n. 309/1990, c.d. Testo unico in materia di stupefacenti.

26. Corte costituzionale, sentenza 20 giugno 2008 n. 225. Nello stesso solco interpretativo si è posta la Corte di Cassazione, affermando che *“allorché la fattispecie astratta non proponga profili di incompatibilità con il canone di offensività, dovrà essere il giudice ordinario a garantire che il fatto concreto esprima almeno una minima offensività. Ciò ha condotto la giurisprudenza di questa Corte ad esprimere la necessità, [...] che tali fattispecie debbano essere interpretate alla luce del criterio della contestualizzazione dell'evento”*: cfr. Corte di Cassazione, sez. IV, sentenza 20 dicembre 2017 n. 12631. Conforme Corte di Cassazione, sez. IV, sentenza 20 maggio 2014 n. 5397.

all'art. 187 c.d.s. come, ad esempio, quella di cui all'art. 439 c.p. Tale disposizione punisce “*Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo [...]*”. La giurisprudenza ha avuto modo di affermare che, per ritenere sussistente l'avvelenamento, non fosse bastevole il mero dato dell'avvenuto impiego di sostanze tossiche (di per sé intrinsecamente pericolose), ma che fosse necessario anche verificare concretamente che tali sostanze fossero presenti in una concentrazione quantitativa idonea a produrre un pericolo per gli eventuali assuntori²⁷.

Pertanto, eludendo sostanzialmente l'intento perseguito dal legislatore e impresso nella nuova formulazione normativa, occorrerebbe continuare ad accertare, in concreto, i due elementi ai quali faceva riferimento la Corte costituzionale nell'ordinanza prima analizzata, ossia il dato delle analisi circa l'avvenuta assunzione degli stupefacenti e il riscontro autoptico di segni esteriori che denunciano l'attualità dello stato di alterazione. Solo in tal modo, difatti, è possibile appurare la presenza di un pericolo concreto per l'incolumità di chi percorre le pubbliche vie. In assenza di un affidabile riscontro circa l'attualità e la fattualità di uno stato di alterazione del conducente nel momento in cui è alla guida, sarebbe pretestuoso affermare che sia sorta la suddetta probabilità di danno.

Infine, alla stregua di un filone interpretativo più radicale e non conservativo, la nuova disposizione è costituzionalmente illegittima per violazione del principio di offensività (artt. 25 e 27 Cost.), nonché per violazione del principio di precisione-determinatezza di cui allo stesso art. 25 Cost. Sebbene vi sia sempre la necessità, professata dalla Consulta, di ricercare un'interpretazione di una disposizione costituzionalmente conforme prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale e poi, eventualmente, di accogliere tale questione²⁸, appare difficile effettuare tale operazione con riguardo al novellato articolo 187 c.d.s.

27. Corte di Cassazione, sentenza 13 febbraio 2007 n. 15216. In tale sede, i Giudici della Suprema Corte hanno affermato che si potrà effettivamente ravvisare l'avvenuto avvelenamento qualora siano accertate “*condotte che, per la qualità e la quantità di inquinante, siano pericolose per la salute pubblica (vale a dire potenzialmente idonee a produrre effetti tossico-nocivi per la salute), pericolosità che va scientificamente accertata*”. Conforme Corte di Cassazione, sentenza 21 settembre 2017, n. 52574. Per un approfondimento dottrinario sul punto si rinvia a G. LAGEARD, D. DE LORENZO, *Il principio di offensività nei reati di pericolo contro l'incolumità pubblica: finalmente una inedita conferma anche con riguardo al reato di somministrazione di farmaci imperfetti*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, p. 1 ss.

28. “*In linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali*”: cfr. Corte costituzionale, sentenza 22 ottobre 1996 n. 356; conformi Corte costituzionale, sentenza 18 luglio 2019 n. 189; Corte costituzionale, sentenza 26 febbraio 2020 n. 32; Corte costituzionale, sentenza 9 marzo 2021 n. 32; In dottrina, V. CRISAFULLI, *Questioni in tema di interpretazione della Corte costituzionale nei rapporti con l'interpretazione giudiziaria*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1956, p. 939; G. PITRUZZELLA, *L'interpretazione conforme e i limiti alla discrezionalità del giudice nell'interpretazione della legge*, in *Federalismi.it*, fasc. 3, 2021, p. 161 ss.; A. NATALE, *Il giudice comune, servitore di più padroni*, in *Questione Giustizia*, fasc. 4, 2020, p. 98 ss.; A. BONOMI, *Il dovere del giudice di ricercare l'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione impugnata vanifica i requisiti della rilevanza e della non manifesta infondatezza*, in *Osservatorio AIC*, fasc. I, 2013.

In primo luogo, riprendendo quanto affermato *supra* in materia di analisi tossicologiche e relativi risultati, i riscontri delle stesse sono spesso prove non sufficienti della reale presenza di uno stato di alterazione del soggetto che si è posto alla guida. Non è un caso che vi è una corposissima giurisprudenza, prima citata, che ammonisce circa la necessità di appaiare i risultati delle analisi con il riscontro di altre circostanze che dimostrino l'attuale e reale presenza di uno stato di alterazione. Peraltro, come abbiamo già osservato, le procedure per accertare l'assunzione di sostanze stupefacenti sono particolarmente rigorose, proprio per ottenere un riscontro affidabile circa la presenza di uno stato di alterazione rilevante e attuale. Tutti questi elementi fanno comprendere come è opinione giurisprudenziale consolidata che, affinché venga realizzato quel *minimum* di offesa richiesto dall'art. 187 c.d.s., non può di certo bastare la mera assunzione di sostanze stupefacenti, a maggior ragione se risalente nel tempo o, comunque, priva di idoneità a ingenerare nell'assuntore un reale impatto negativo sulle sue condizioni psico-fisiche. Applicando alla lettera il nuovo articolo 187 c.d.s. c'è il rischio di alimentare una "cultura del sospetto"²⁹ nei confronti di chi consuma stupefacenti, sulla supposta ed errata convinzione che costui sia per ciò solo pericoloso alla guida di un veicolo.

Ovviamente, occorre ricordare che per i casi più gravi di assunzione abituale, che possono invece compromettere in via continuativa e non occasionale le facoltà psico-fisiche del guidatore, sono già previsti appositi rimedi. Si fa riferimento alla disciplina prevista nell'art. 119 c.d.s. ("*Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida*") nonché negli artt. 319 e 320 del relativo Regolamento d'Attuazione (D.P.R. 495/1992). Sulla base del combinato disposto di queste norme, la patente di guida non deve essere rilasciata né confermata a soggetti "*che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli*"³⁰. Pertanto, è già presente nell'ordinamento un sistema di misure idoneo ad arginare i casi più gravi, senza che sia necessario applicare un rigido approccio sanzionatorio di ampio spettro che faccia di tutta l'erba un fascio.

Si deve rilevare, inoltre, che di fronte alla nuova formulazione dell'art. 187 c.d.s. possono riprendere nuovo vigore i dubbi di legittimità costituzionale della disposizione sollevati dal giudice remittente nella relativa questione, sulla quale la Consulta si è pronunciata con l'ordinanza in commento n. 277/2004. Invero, il giudice *a quo* lamentava il contrasto dell'art. 187 c.d.s., nella sua vecchia formulazione, con l'art. 25 Cost., nella parte in cui richiede un sufficiente grado di precisione-determinatezza del precetto penale. Come si è diffusamente spiegato in precedenza, la Corte

29. Per un approfondimento sul c.d. "diritto penale d'autore" cfr. G. FLORA, *Verso un diritto penale del tipo d'autore*, in *Riv. italiana di diritto e procedura penale*, 2008, p. 559 ss.; M. DONINI, *Il diritto penale di fronte al "nemico"*, in *Cassazione penale*, fasc. 2, 2006, p. 735 ss.; E. STANIG, *Il nuovo diritto penale d'autore*, in P. PITTARO (a cura di), *Scuola Positiva e sistema penale: quale eredità*, Trieste, 2012, p. 45 ss.

30. Cfr. Appendice II - Art. 320 D.P.R. 495/1992.

costituzionale ha ritenuto il precetto della norma in esame sufficientemente preciso e determinato proprio in ragione del fatto che, nonostante vi sia l'assenza nell'art. 187 c.d.s. di una soglia quantitativa a cui è ancorata la rilevanza penale della condotta, la norma richiede la presenza di due elementi fattuali concorrenti. Tali elementi, ossia l'accertamento tossicologico circa l'avvenuta assunzione di stupefacenti e lo stato di alterazione psicofisica, secondo i giudici della Consulta, sono idonei a conferire determinatezza al precetto, pur in assenza della fissazione di una soglia-limite analoga a quella presente nell'art. 186 c.d.s., che punisce la guida in stato di ebbrezza³¹.

Sebbene non sia possibile ricostruire con certezza il percorso ermeneutico che la Consulta potrebbe tracciare se venisse chiamata a giudicare in merito al novellato art. 187 c.d.s., si può ragionevolmente ipotizzare che la stessa possa effettivamente rinvenire nello stesso un deficit sotto il profilo della precisione-determinatezza e della necessaria offensività. Se si legge con attenzione l'ordinanza n. 277/2004, la Corte indica proprio il concorso dei due elementi summenzionati come l'argomento principale che consente di negare la violazione dell'art. 25, comma 2, Cost. Un'ulteriore conferma di questa ipotesi ricostruttiva alternativa può desumersi da alcune pronunce della Corte costituzionale riguardanti il reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 c.d.s. In queste pronunce viene riconosciuta la natura di reato di pericolo astratto della appena citata fattispecie³². Al contempo in queste statuizioni la Corte, seppur implicitamente, afferma che la ragionevolezza dell'incriminazione, che postula una valutazione presuntiva sulla concreta pericolosità della condotta punita, si fonda proprio su una tassativa e precisa indicazione di soglie-limite quantitative, reputate come indicative di uno stato di ebbrezza che non consente di mettersi alla guida nelle necessarie condizioni di sicurezza per sé e per gli altri. Il semplice riscontro di queste soglie-limite, individuate con precisione grazie ai risultati degli studi scientifici relativi ai rapporti tra gradiente alcolemico nel sangue e condizioni psicofisiche, consente di conferire solidità alla presunzione di pericolosità della condotta sanzionata dal legislatore.

Pertanto, sebbene le condotte sanzionate dagli artt. 186 e 187 c.d.s. differiscano notevolmente, si può a giusto merito ipotizzare che la Corte possa applicare i principi da essa espressi in altre occasioni anche in un ipotetico giudizio di legittimità costituzionale del novellato art. 187 c.d.s. Appare difficile sostenere che il mero riscontro delle analisi tossicologiche circa l'avvenuta assunzione di sostanze psicotrope possa, per ciò solo, giustificare le sanzioni, non solo penali, che l'art. 187 c.d.s. commina.

4. Conclusioni

Alla luce di quanto si è cercato di analizzare *supra*, si può concludere affermando che tutti gli interpreti che, ai vari livelli, andranno a maneggiare il nuovo art. 187 c.d.s., dovranno districarsi tra

31. Vedasi *supra*, paragrafo 1.2.

32. Corte costituzionale, sentenza 27 ottobre 2023 n. 194; Corte costituzionale, sentenza 17 ottobre 2022 n. 211.

alcune difficoltà interpretative. Fortunatamente, la giurisprudenza di legittimità e costituzionale, alla quale si è fatto diffusamente riferimento in precedenza, consente di orientarsi sulla base di valide coordinate ermeneutiche. Non si può fare a meno di notare, comunque, che si tratta di un tema delicato in cui, a complicare il quadro, concorrono anche altri fattori. Invero, nel decidere se predisporre in modo più o meno favorevole alle novità introdotte, il giudizio può essere influenzato anche da posizioni soggettive e dalla sensibilità personale relative al tema del consumo degli stupefacenti. Da ultimo, non si deve dimenticare che dall'applicazione della norma in un senso o in un altro derivano rilevanti implicazioni sociali tra cui, *in primis*, l'aumento o meno del numero di procedimenti penali per il reato di cui all'art. 187 c.d.s. Tanto considerato, per comprendere in quale direzione andrà la giurisprudenza, non resta che attendere le prime pronunce che andranno ad applicare la disposizione analizzata nella sua nuova formulazione.